



I.R.S.A.Q. s.r.l.

Istituto di ricerca sulla sicurezza, ambiente e qualità

IL REGOLAMENTO UE/1169/11 E SUA APPLICAZIONE.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare.

Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli forniti alle collettività.



TEMPI DI APPLICAZIONE E MISURE TRANSITORIE

- Applicazione del regolamento -13 dicembre 2014
- Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13.12.2014 possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.
- I prodotti già confezionati prima del 13 dicembre e stoccati nei magazzini o presenti sugli scaffali della distribuzione.
- Le bobine stampate ma non utilizzate non godono della misura transitoria.
- Dal 13.12.2014 è obbligatorio mettere in opera nuovi incarti conformi al regolamento.



- A decorrere dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichetta dovranno conformarsi ai principi del regolamento.
- Il Ministero sta lavorando alla stesura del testo di decreto contenente la disciplina sanzionatoria.



DEFINIZIONI DEL REGOLAMENTO

- «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale
- «alimento preimballato»: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.




- «campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale.
- «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare.



- Disposizioni specifiche sulla **responsabilità degli operatori**(art.8);
- **Leggibilità delle etichette: si rende oggettivo il concetto generico di “chiaramente leggibile”**(art.13);
- **Indicazione degli ALLERGENI: obbligo per i prodotti preimballati (evidenziazione degli allergeni) e per quelli non preimballati (obbligo per i prodotti venduti nei ristoranti, esercizi di ristorazione) (art.21);**
- **Indicazione di origine o provenienza (art.26);**
- **Obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, tranne che per alimenti non trasformati, e bevande alcoliche(art.30).**





LE RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI ED IN PARTICOLARE DEL RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI.

STRUTTURA DELL'ART. 8

I PARAGRAFO: *soggetto responsabile*

“L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.

II PARAGRAFO: *oggetto della responsabilità*

“L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali”.



III PARAGRAFO

“Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali”.

IV PARAGRAFO

“Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso”.



V PARAGRAFO: *obbligo di diligenza professionale*
“Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività”.

Questa responsabilità discende da quella generale di cui al Reg.CE 178/2002, art.17.



In base al par. 3 del citato art. 8, sopra riportato, gli operatori che intervengono nella commercializzazione dei prodotti alimentari, ma che non svolgono alcuna funzione, per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni da riportare nelle relative etichette, hanno l'obbligo di impedire la commercializzazione dei prodotti sul mercato «di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali».



In sostanza, in caso di infrazione alle regole sull'etichettatura, per identificare il responsabile della violazione occorre pur sempre far riferimento al par. 3 dell'art. 8 del Regolamento (Ue) n. 1169/2011, applicato in collegamento con il par. 5 dello stesso Regolamento (Ue) n. 1169/2011.



Di conseguenza, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, dopo l'entrata in vigore del Regolamento (Ue) n. 1169/2011 il quadro giuridico appare chiaro:

- il legislatore comunitario ha stabilito chi è il responsabile dell'etichettatura (da identificare, a nostro avviso, secondo i criteri in precedenza indicati);
- l'Autorità di controllo, a sua volta, dovrà ricercare, di volta in volta, il responsabile della violazione delle norme sull'etichettatura per poter individuare il destinatario della sanzione al fine di irrogare le prescritte sanzioni (ancora una volta sulla base dei criteri in precedenza esposti);
- l'Autorità giudiziaria, infine, dovrà stabilire, in caso di controversia, chi sia l'effettivo responsabile della violazione al quale dovrà essere inflitta la sanzione ed al quale, se del caso, potrà essere anche chiesto il risarcimento dei danni.



COMMA H) DELL'ART. 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie

Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

- h) *il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1.*



NOTA SULL'ART. 8 – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 30.09.2014

- Responsabilità ex art.8 è la responsabilità che afferisce solo la responsabilità delle informazioni sugli alimenti.
- Indirizzo: non sono accettate le indicazioni della casella postale, dell'indirizzo internet o di posta elettronica, il numero telefonico, e neppure il numero di registrazione della Camera di commercio, al posto dell'indirizzo fisico completo.



Si chiarisce il coordinamento tra art.8 e art.9 lett.h).

- PRIMA: individuazione del soggetto responsabile delle informazioni ex art.8.

“L’operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto” = è il nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore nel campo visivo principale.

- DOPO: le modalità di indicazione di tale ex art.9 tramite il nome o ragione sociale e indirizzo fisico.

Es. private label: il soggetto responsabile è il distributore (se il marchio contiene il suo nome) oppure il titolare del marchio (se il nome è diverso).

- Rimane una facoltà quella di aggiungere il nome e/o l’indirizzo del produttore: non è obbligatorio e non deve confondersi con l’indicazione di cui all’art.8.
- Non si può più usare una indicazione come: “ragione sociale + indirizzo del fornitore” **per “nome del distributore”**



Esempi commercializzazione tramite marchio:

Caso A – prodotto che riporta un marchio contenente il nome del produttore, il produttore (titolare del marchio) è l'operatore responsabile delle informazioni ai sensi dell'art. 8 (yogurt Danone, bibita Coca Cola);

Caso B – prodotto che riporta un marchio non contenente il nome del produttore, è il titolare del marchio ad essere l'operatore responsabile delle informazioni ai sensi dell'art. 8 (margarina Flora, marchio della UNILEVER);



- Caso C – prodotto private label che riporta un marchio contenente il nome del distributore, è il distributore ad essere l'operatore responsabile delle informazioni ai sensi dell'art. 8 (confettura di albicocche Carrefour, fagioli in scatola Tesco);
- Caso D – prodotto private label che riporta un marchio non contenente il nome del distributore, è il titolare del marchio ad essere l'operatore responsabile delle informazioni ai sensi dell'art. 8.



Il gruppo di lavoro Etichettatura concorda sul fatto che, come ulteriore informazione per il consumatore, l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti possa scegliere di aggiungere anche il nome e/o l'indirizzo del produttore, purchè tale informazione volontaria non sia sostituiva dell'indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 lettera h.



Sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;



- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l) una dichiarazione nutrizionale.



LEGGIBILITA' - ART. 13

- 1. Le informazioni obbligatorie sono apposte in un punto evidente dell'etichetta per poter essere ben visibili e non devono essere nascoste, oscurate da altre informazioni.
- 2. Misura minima obbligatoria di grandezza delle informazioni obbligatorie: caratteri la cui parte mediana (altezza della X) è pari o superiore a 1,2mm. Per gli imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², la dimensione minima è pari o superiore a 0,9 mm.
- 3. Si deve garantire un contrasto visibile tra lo sfondo e la scritta. Non sono possibili sfondi con immagini che confondono o adesivi che coprano le informazioni obbligatorie.
- 4. Devono comparire nello stesso campo visivo: la denominazione dell'alimento, la quantità netta dell'alimento, e per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo (non più anche il TMC).



LINEE GUIDA SULLA LEGGIBILITÀ

- La dimensione minima dei caratteri non si applica ad altre informazioni obbligatorie previste da altre norme (es. lotto) o alle informazioni volontarie (es. claims nutrizionali o salutistici).
- Individuazione della superficie maggiore: per gli imballaggi con facce rettangolari o scatole, è la faccia intera dell'intera dell'imballaggio.
- Per la Commissione EU: si dovrebbe tenere conto di tutta la superficie, ad eccezione della parte superiore, di quella inferiore, delle flange delle lattine e della spalla e del collo delle bottiglie.
Nelle lattine, è tutta la superficie curva srotolata.



ALLERGENI

- Legame tra tutela della salute e informazione ai consumatori. Il rischio per “allergeni non segnalati” rientra anche nell’elenco dei gravi rischi che possono far scattare una allerta ex art.178/2002.
- Etichettatura alimenti preimballati:obbligo di indicare ed evidenziare la presenza degli allergeni.
- Etichettatura alimenti non preimballati:obbligo di indicare gli allergeni.
- Nelle Linee Guida CE: indicazione generale delle modalità che possono essere usate.
- Non possono essere segnalati solo a richiesta del consumatore, sono ammessi tutti i mezzi anche tecnologici e pure la comunicazione verbale (intesa come comunicazione orale verificabile).



ART. 26 REG. CE N.1169/2011 PAESE DI ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA

“L’indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza è obbligatoria:

- nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza(es.italiansounding);
- per le carni dei codici della nomenclatura(NC) elencati all’allegato XI.”



g)«luogo di provenienza»:qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento CEE n.2913/92; il nome,la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento.



Secondo l'art. 9, par. 1, lett. i., del Regolamento (Ue) n. 1169/2011, l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare diventa obbligatoria nei casi previsti dall'art. 26 dello stesso Regolamento.

Se prendiamo ora in esame l'art. 26 del Regolamento (Ue) n. 1169/2011, notiamo subito la rilevanza del cambiamento introdotto, perché l'obbligo di indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza, che nelle disposizioni della Direttiva Ce n. 2000/13 attualmente in vigore, come abbiamo sopra segnalato, era previsto in modo generico, senza precise prescrizioni, nel testo del par. 2, lett. a., del citato art. 26 viene ora precisato nel senso che tale obbligo deve essere osservato «in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichettatura nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese di origine o luogo di provenienza»



ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

Espressa per 100 g o ml ed eventualmente per porzione

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le seguenti indicazioni:

- a) valore energetico; e
- b) quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale




- Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
 - a) acidi grassi monoinsaturi;
 - b) acidi grassi polinsaturi;
 - c) polioli;
 - d) amido;
 - e) fibre;
 - f) i sali minerali o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
- Possono essere ripetuti sul campo visivo principale della confezione il valore energetico oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
- L'elenco dei nutrienti è un elenco esaustivo: non possono essere aggiunti altri nutrienti.



- Le nuove regole sull'etichettatura nutrizionale sono applicabili a partire dal 13/12/2016.
- Gli alimenti immessi sul mercato prima di questa data possono essere commercializzati sino ad esaurimento scorte.
- Le imprese che scelgono di fornire indicazioni nutrizionali tra il 13/12/2014 ed il 12/12/2016 devono seguire le regole del regolamento.





NON CONFORMITÀ O IRREGOLARITÀ NELLA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI E CONSEGUENZE.

L'ingannevolezza può provocare l'applicazione di:

- 1. Sanzioni amministrative sull'etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti (intervento autorità amministrative). Possibile applicazione dell'impianto sanzionatorio *ex D.Lgs.109/92?*
- 2. Codice del Consumo – Le pratiche commerciali sleali (intervento AGCM)



1. SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Legge 689/1981
- D.L. 91/2014: istituto della diffida e pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla notifica.



2. CODICE DEL CONSUMO

- Pratiche commerciali sleali.
- Artt. 18 –27^{quater}: *definizioni e competenza dell'AGCM.*
- Principio di ingannevolezza e elementi rilevanti ai fini dell'induzione in inganno che in generale coincidono con quelli previsti dal Reg.CE1169/11.

